

**STATUTO
FOODINSIDER APS**

Art. 1

Costituzione - Denominazione – Sede – Durata

È costituita quale Ente del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche “CTS”) l’Associazione di promozione sociale denominata “Foodinsider APS”.

L’indicazione di “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” non potranno tuttavia essere utilizzati fino al momento dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o nel Registro operante *pro-tempore*, ai sensi dell’art. 101, c. 3, CTS. L’Associazione “Foodinsider” (di seguito anche “Associazione”) ha sede in Milano, Via Lomazzo n. 25, ma, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà svolgere la propria attività anche presso sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

Scopo, attività e Finalità

L’Associazione, che si ispira ai principi di democraticità e di gratuità, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) dell’art. 5, c. 1, CTS];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali '[lett. e) dell’art. 5, c. 1, CTS];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio [lett. f) dell’art. 5, c. 1, CTS];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale [lett. i) dell’art. 5, c. 1, CTS].
- promozione e tutela dei diritti umani [lett. w) dell’art. 5, c. 1, CTS].

Per lo svolgimento di tali attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’opera di volontariato

dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ai sensi dell'art. 6 del CTS, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 7, CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione persegue le seguenti finalità specifiche:

- a) promuovere e contribuire allo sviluppo di una mensa innovativa, sostenibile, che guarda al futuro del pianeta, attraverso un servizio che tuteli l'impatto di tutta la filiera sull'ambiente e realizzando strategie per ridurlo al fine di contrastare il cambiamento climatico, mettendo in evidenza il legame tra produzione e consumo di cibo e costi ambientali;
- b) promuovere il consumo di diete buone, sane e sostenibili all'interno delle scuole e delle università a partire dalla mensa che deve diventare strumento per garantire il pieno godimento del diritto allo studio e diritto alla salute;
- c) promuovere la ristorazione collettiva come servizio di qualità e strumento di food policy per le Amministrazioni locali con la quale sviluppare politiche sociali, economiche e ambientali sul territorio capaci di generare sviluppo;
- d) diffondere una cultura del cibo buono, sano e sostenibile attraverso l'adozione di stili alimentari e di vita equilibrati orientati alla qualità, alla diversità, alla moderazione;
- e) educare, in particolare, i bambini in età scolare e le giovani generazioni al legame tra il cibo e la terra, a scelte alimentari responsabili, al gusto autentico degli alimenti affinché il palato si modelli non su sapori artefatti dal mercato, ma su cibi buoni e autentici;
- f) promuovere e diffondere il significato e il valore di una dieta sana a basso impatto ambientale;
- g) formare tutti gli attori che ruotano intorno alla ristorazione collettiva e privata affinché acquisiscano competenze necessarie per realizzare modelli di alimentazione buona, sana e sostenibile contribuendo allo sviluppo del territorio e della cultura alimentare di riferimento;
- h) operare per la difesa delle cucine interne alle scuole, alle università o agli ospedali contrastando il processo di industrializzazione del cibo nella ristorazione collettiva sottolineando il legame tra capacità culinaria, potere nutrizionale del pasto, alimentazione sicura e consumo di cibo;
- i) sviluppare competenze dei cuochi e del personale di cucina affinché maturi la conoscenza relativa all'impatto che il cibo ha sulla salute delle persone e sul pianeta, promuovendo una formazione che sia in grado di insegnare tecniche gastronomiche innovative che conservano il potere protettivo dei cibi e al contempo siano in grado di educare il consumatore al gusto di piatti

sani, buoni e a basso impatto ambientale;

- j) realizzare e valorizzare modelli di economia circolare attraverso la ristorazione collettiva in grado di promuovere e attingere da produzioni locali di cui è motore di sviluppo sostenibile;
- k) promuovere idee, iniziative e soluzioni affinché si riduca l'impiego della plastica e dei rifiuti in tutta la filiera alimentare e nei servizi di ristorazione collettiva;
- l) creare consapevolezza e attivare iniziative per ridurre gli sprechi di cibo in tutta la catena alimentare e nei servizi di ristorazione collettiva;
- m) creare consapevolezza da parte di tutti relativamente alla necessità di promuovere pratiche che tutelino il benessere animale;
- n) sostenere il pieno rispetto delle identità culturali delle popolazioni del mondo, in una logica di inclusione che passa anche attraverso il cibo nei vari contesti di ristorazione: mensa scolastica, universitaria, aziendale;
- o) creare una rete di relazione con realtà italiane ed estere che condividono la stessa idea di promozione dei corretti stili alimentari come prevenzione e tutela della salute e come strumento di politica sociale, economica e ambientale;
- p) progetti di cooperazione internazionale volti alla promozione del diritto al cibo buono, sano e sostenibile e alla riduzione degli effetti del *climate change*;
- q) svolgere e promuovere azioni di mappatura e/o monitoraggio, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici/organismi privati/associazioni, per fotografare la realtà e consentire di valorizzare l'impatto delle iniziative che si possono mettere in atto;
- r) avviare attività di collaborazione con enti pubblici, associazioni ed organismi privati per la progettazione e realizzazione di modelli di ristorazione innovativi che applicano in parte o in toto l'idea di ristorazione sostenibile;
- s) organizzare azioni comunicative ed incontri/eventi/manifestazioni/viaggi/gite e momenti di aggregazione varia sui temi legati al cibo, all'alimentazione e alla ristorazione secondo i criteri di bontà, salute e sostenibilità;
- t) promuovere e/o sviluppare, anche in collaborazione con altri enti, attività ricerca scientifica negli ambiti di interesse dell'associazione;
- u) produrre strumenti editoriali, audiovisivi, utilizzando canali multimediali o social, o qualsiasi media utile per favorire l'approfondimento scientifico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- v) attivare campagne di sensibilizzazione su temi che sono oggetto d'interesse dell'associazione;
- w) promuovere, realizzare e valorizzare modelli di economia locale e di produzione alimentare che sposino valori sociali, ambientali e educativi;
- x) promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco

compatibili ed a chilometro zero;

- y) promuovere le azioni legali in ogni sede (civile, amministrativa e penale) e luogo, al fine di tutelare gli scopi dell'Associazione e gli interessi degli utenti e consumatori nell'ambito della refezione (scolastica e pubblica in generale) e nell'ambito di tutti i settori nei quali l'Associazione opera, come sopra meglio declinati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, e collaborare con enti pubblici e privati.

Art. 3

Associati

Il numero degli associati non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 35, cc. 1 e 1-bis, CTS. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale, integrando la compagine sociale entro un anno.

La qualità di associato è intrasmissibile e l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione. Possono diventare Soci Ordinari dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e le finalità specifiche declinate all'art. 2 e che intendano impegnarsi attivamente per la loro realizzazione, senza limitazioni riferibili alle condizioni economiche degli aderenti e senza alcuna ulteriore forma di discriminazione.

Possono essere ammessi come Soci Ordinari altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'ammissione di un nuovo associato è disciplinata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte e non sono ammesse adesioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dietro presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con cui lo stesso deve impegnarsi a rispettare lo Statuto con particolare riguardo alle specifiche finalità declinate all'art. 2, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli associati, che si compone di due sezioni (Soci Fondatori e Soci Ordinari). L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dalla richiesta. In questo caso l'aspirante associato, entro 60 giorni dalla comunicazione di reiezione, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame

la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Art. 4

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita ed alle attività promosse dall'Associazione.

In particolare, gli associati hanno il diritto:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, con facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, laddove iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, anche mediante collegamento telematico da remoto;
- di eleggere gli Organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto;
- di svolgere le attività comunemente concordate;
- di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- di consultare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente il quale dovrà evaderla entro quindici giorni.

Gli associati hanno l'obbligo:

- di osservare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità specifiche dell'Associazione declinate all'art.2 e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e dei terzi;
- di pagare, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, la quota associativa, il cui importo viene annualmente stabilito dall'Assemblea degli associati, come previsto all'art. 10 del presente statuto.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 5

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità protratta e immotivata nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso così come disciplinato all'art. 4 che precede;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che violino le norme statutarie e/o i regolamenti interni e/o le deliberazioni assunte dagli Organi sociali oppure che non mantengano un comportamento conforme alle finalità specifiche declinate all'art. 2 o comunque improntato a correttezza nei confronti degli altri associati e dei terzi.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, ma contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre ulteriori 60 giorni dal ricevimento del ricorso medesimo.

Art. 6

Volontari

Sono volontari coloro che prestano per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopi solidaristici.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7

Sostenitori

Chiunque, condividendo le finalità specifiche dell'Associazione, offra un proprio contributo economico, libero e volontario, è qualificato come Sostenitore ed iscritto in apposito Albo. I Sostenitori non hanno i diritti e gli obblighi degli associati, ma hanno il diritto di essere iscritti nell'Albo dei Sostenitori e di essere informati delle iniziative intraprese dall'Associazione.

Art. 8

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale ed al perseguimento delle proprie specifiche finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9

Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea degli associati;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 10

L'Assemblea

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel Libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea elegge al suo interno un segretario verbalizzante.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e comunque:

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata almeno cinque giorni prima del giorno previsto mediante invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi tecnologici (sms, telefax o e-mail) che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se esclusi con provvedimento del Consiglio Direttivo, ma ancora in attesa del giudizio da parte della medesima Assemblea sul ricorso contro l'esclusione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tali modalità siano specificate nell'avviso di convocazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di

intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificatesi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il segretario.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva, con l'astensione degli amministratori, il bilancio e, laddove previsto dalla legge, il bilancio sociale;
- definisce le linee programmatiche generali delle attività;
- elegge e revoca gli amministratori tra i propri componenti, determinandone previamente il numero, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11;
- nomina e revoca, quando previsto o obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'Organo di controllo, determinandone previamente il numero;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera, con l'astensione degli interessati, sulle responsabilità dei componenti gli Organi sociali, promuovendo le conseguenti azioni nei loro confronti;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito alla stessa dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche mediante collegamento telematico da remoto, di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione.

In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È possibile l'intervento in Assemblea ovvero l'espressione del voto mediante modalità elettronica, purché sia possibile verificare con certezza l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione che in materia di:

- modifiche statutarie, per cui è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo che per l'elezione delle cariche sociali nel qual caso si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, assieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Le deliberazioni possono essere sottoscritte anche mediante firma digitale.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione, che governa l'associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea a cui risponde direttamente e da cui può essere revocato.

Il Consiglio – in cui devono essere rappresentati entrambi i generi – è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea o di diritto ai sensi dei paragrafi successivi, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Uno o più soci fondatori possono essere eletti di diritto nel Consiglio direttivo, conformemente all'art. 26 CTS.

Non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di elezione, gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando il proprio nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca ogni volta che sopravvengano argomenti che necessitino di una delibera o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio elegge al suo interno un segretario verbalizzante.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo posta certificata inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o

comunque in caso di votazioni riguardanti le persone.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato.

Le riunioni possono essere tenute anche in video-conferenza, in tele-conferenza o audio-conferenza, a condizione tali modalità siano specificate nell'avviso di convocazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificatesi tali condizioni, il consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il segretario.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali alla realizzazione del programma di attività non espressamente demandati all'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente vicario;
- provvede a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e, qualora previsto dalla legge, anche il bilancio sociale, e li presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello *status* di socio.

In caso vengano a cessare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi amministratori scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare un numero di amministratori superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Le deliberazioni possono essere sottoscritte anche mediante firma digitale.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Le dimissioni o la revoca dalla carica di Presidente comportano la decadenza anche dalla carica di amministratore.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curando l'attuazione delle deliberazioni di tali Organi;
- almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni e la rappresentanza dell'Associazione sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

I provvedimenti presidenziali possono essere sottoscritti anche mediante firma digitale.

Art. 13

L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30, c. 2, CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399, c.c..

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, CTS.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è tutto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 14

Revisore legale dei conti

Nel caso in cui l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31, CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 15

Esercizio sociale, bilancio e Patrimonio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla formulazione del bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i successivi quattro mesi, poi depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6, CTS, comunque secondarie e

strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 8, c. 2, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate allo scopo dell'esclusivo perseguimento delle attività previste e connesse.

Art. 16

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, che si compone di due sezioni (Soci Fondatori e Soci Ordinari);
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze dell'Organo di controllo, se nominato.

Art. 17

Pubblicità, trasparenza, bilancio sociale e informativa sociale

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano superiori a 100.000 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Controllo e ai dirigenti.

Art. 18

Scioglimento dell'Associazione, devoluzione dei beni e divieto di distribuzione degli utili

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.10 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, c. 1, CTS, laddove operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

Art. 19

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile e al CTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione al momento in cui detto Registro sarà operativo.